

Documentazione per l'attività consultiva della I Commissione



Istituzione dell'Ordine delle professioni educative e disciplina dell'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista A.C. 596, A.C. 659, A.C. 952, A.C. 991

Dossier n° 27 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale 24 maggio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento					
A.C.	596	659	952	991	
Titolo:	professioni educative disciplina dell'esercizio dell professioni di educator professionale socio	e ordinamento delle e professioni pedagogiche e	e l'esercizio delle professior d pedagogiche ed educative el istituzione dell'Ordine deg	ti Disciplina delle professioni ni di pedagogista scolastico e ed educatore scolastico e li istituzione del relativo albo li professionale	
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	Parlamentare	
Iter al Senato:	No	No	No	No	
Commissioni competent	ti: VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	VII Cultura	
Sede:	referente	referente	referente	referente	
Stato dell'iter:	in corso di esame i commissione	n in corso di esame i commissione	n in corso di esame i commissione	n in corso di esame in commissione	

Contenuto

L'articolo 1 definisce la figura del pedagogista, qualificandolo come lo specialista di livello apicale dei processi educativi con funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale. La relativa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 2 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di pedagogista, indicando i titoli di studio necessari e le lauree direttamente abilitanti; la disposizione precisa altresì che la professione può essere svolta anche da docenti universitari che insegnino o abbiano insegnato discipline pedagogiche nelle università o in enti pubblici italiani o stranieri. Prevede anche che l'abilitazione all'esercizio della professione sia conseguita mediante esame di Stato.

L'articolo 3 definisce la figura dell'educatore professionale socio-pedagogico, qualificandolo come professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e consulenziali nei servizi socio-educativi e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi, valuta, progetta, organizza e mette in atto progetti, interventi e servizi educativi e formativi in ambito socio-educativo rivolti a persone in difficoltà o in condizione di disagio collaborando con altre figure professionali, e stimolando i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inserimento o del reinserimento sociale definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con altre agenzie educative. La relativa professione può essere esercitata in forma autonoma o con rapporto di lavoro subordinato.

L'articolo 4 definisce i requisiti per l'esercizio dell'attività di educatore professionale socio-pedagogico, nonché quelli per l'esercizio del ruolo di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. In particolare, è necessario avere conseguito la laurea in scienze dell'educazione e della formazione classe L19, ovvero il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi di cui dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. È altresì necessaria, oltre all'iscrizione all'albo, aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. Prevede anche che l'abilitazione all'esercizio della professione sia conseguita mediante esame di Stato.

L'articolo 5 istituisce, rispettivamente, l'albo dei pedagogisti e l'albo degli educatori professionali sociopedagogici. È consentita la contemporanea iscrizione ai due albi. L'articolo 6 prevede l'istituzione dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, costituito dagli iscritti agli albi di cui all'articolo 5, mediante decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio nazionale di cui all'articolo 8 e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative.

L'articolo 7 stabilisce le condizioni per l'iscrizione all'albo (è necessario, tra l'altro, essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità e non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione).

L'articolo 8 disciplina il Consiglio nazionale dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, definendone la composizione, qualificandolo come ente pubblico non economico e indicandone le funzioni. Tra queste merita segnalare l'espressione di pareri anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale, la determinazione dei contributi che devono essere corrisposti dagli iscritti degli Albi e le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, che all'esame di stato per esercitare la professione di pedagogista possono partecipare anche i soggetti in possesso di titoli accademici in pedagogia conseguiti presso istituzioni universitarie riconosciute, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio universitario nazionale, di particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale, anche se i citati soggetti non hanno richiesto l'equipollenza con i titoli di studio rilasciati da università italiane.

Disposizione analoga è prevista dal comma 2 per l'esame di stato per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico.

L'articolo 10 indica le modalità per formare gli albi e gli ordini regionali in sede di prima applicazione, in particolare prevedendo che il Presidente del Tribunale dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nominino un commissario per provvedere in tal senso.

L'articolo 11 reca disposizioni transitorie in materia di iscrizione all'albo, indicando i soggetti che possono ottenere tale iscrizione in sede di prima applicazione della presente legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia delle "professioni" attribuita alla **competenza legislativa concorrente** ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In proposito si ricorda che secondo la giurisprudenza della **Corte costituzionale** (sentenza n. 98 del 2013) si giustifica comunque l'approvazione di una uniforme regolamentazione sul piano nazionale per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale, quale la disciplina dell'albo e dell'ordine istituiti dal provvedimento.

Cost027	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	☑ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Cultura	st_cultura@camera.it - 066760-3255	☑ CD_cultura